



Per parte attrice:

“Piacca al Tribunale di Parma:

- 1) in via principale, accertare e dichiarare per tutte le causali esposte in narrativa, la nullità del contratto stipulato dagli odierni attori con la [REDACTED] in data 26.7.01 avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni Cerruti Finance S.A., ovvero in subordine pronunciare l'annullamento del medesimo, con conseguente condanna della banca alla restituzione in favore dei propri clienti dell'importo versato per l'acquisto delle obbligazioni in parola (ovvero quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia);
- 2) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la violazione - da parte della banca convenuta - delle norme di diligenza professionale e, per l'effetto, condannare l'istituto a risarcire tutti i danni patiti e *patiendi* dagli attori, pari all'importo corrisposto al momento dell'acquisto dei titoli Cerruti (ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia).

Più specificamente:

- dichiarare tenuta e condannare la [REDACTED]  
[REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] di euro 258.000,00=.

- 3) Sempre e comunque, oltre alle somme sopra indicate, condannare la banca al pagamento in favore degli attori di euro 15.000,00 (ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di equità), a titolo di danno esistenziale e comunque non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio la [redacted], esponendo di avere acquistato da quest'ultima obbligazioni Cerreti Finance S.A., emesse in Lussemburgo, in data 26.07.2001, per complessivi euro 258.000,00; che, conseguentemente alla dichiarazione di *default*, gli attori perdevano quanto investito.

Chiedevano, pertanto, la declaratoria di nullità del contratto per violazione dell'art. 23 D.Lvo n. 58/97, nonché degli artt. 26, 28, 29 del Regolamento Consob, non avendo la banca ottemperato alla prescrizione normativa di operare in modo indipendente e coerente coi principi e le regole generali del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria; di informare adeguatamente i clienti sulla natura e rischi dell'operazione; di astenersi dal porre in essere operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Chiedevano, in subordine, l'annullamento del contratto per dolo, esponendo di essere stati indotti all'acquisto attraverso una falsa rappresentazione della sicurezza dei medesimi.

Chiedevano, ancora in subordine, l'annullamento del contratto, per avere agito la banca in conflitto d'interessi, esponendo che quest'ultima, all'epoca dell'acquisto dei titoli, vantava ingenti crediti nei confronti delle società del gruppo, che, in considerazione delle pessime condizioni finanziarie dello stesso, erano di fatto inesigibili.

Gli attori chiedevano, in ogni caso, la restituzione di quanto versato per l'investimento.

In ulteriore subordine, costoro chiedevano riconoscersi la responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito, per violazione delle norme di diligenza professionale, chiedendo il risarcimento anche del danno esistenziale.

Si costituiva in giudizio la [redacted], contestando quanto *ex adverso* dedotto, esponendo che le parti attrici, in data 19.3.1998, concludevano un contratto di gestione individuale personalizzata di patrimoni immobiliari; che in tale occasione gli attori, dichiaravano di avere preso visione del documento informativo loro preventivamente consegnato da [redacted] e rifiutavano espressamente di fornire le informazioni richieste dalla banca sulla loro

situazione finanziaria; che, in data 29.06.1998, gli attori sottoscrivevano, altresì, lettera di mandato di gestione di portafogli di investimento nell'ambito del quale, per la seconda volta, davano atto di avere ricevuto il documento informativo e rifiutavano di fornire le informazioni richieste in materia di esperienza negli investimenti, situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio; che in data 24.07.2001, gli attori ordinavano l'acquisto dei titoli per cui è causa, mediante modulo d'ordine regolarmente sottoscritto, nel quale era riportato l'avvertimento circa la possibile presenza di un conflitto di interessi della banca, ricevendo scheda di informativa specifica relativa al titolo ove erano chiaramente indicate le caratteristiche del titolo ed i rischi connessi, nonché la sussistenza di possibile conflitto d'interesse. Esponeva, altresì, che gli attori, sia prima che dopo l'acquisto dei titoli in oggetto, acquistavano svariate obbligazioni *Corporate* sempre sul mercato lussemburghese.

Parte convenuta escludeva, quindi, la sussistenza di nullità del contratto per difetto di forma; deduceva, inoltre, che, non attenendo al momento genetico del contratto, l'eventuale violazione delle altre disposizioni del TUF o del Regolamento Consob non risulta sanzionata con la nullità del contratto medesimo; deduceva, altresì, che il conflitto di interessi, per aver venduto i titoli in contropartita diretta, era stato, dalla banca regolarmente denunciato ai clienti; che, in merito al dolo, gli attori non avevano fornito alcuna prova; che, comunque, la banca aveva agito correttamente.

Parte convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attrici e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande medesime, la condanna degli attori a restituire i frutti percepiti successivamente all'acquisto, oltre agli interessi.

Con memoria ex art. 7 D.Lvo n. 5/03, parte convenuta depositava il contratto per servizi di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta titoli, sottoscritto da Vecchi Valter in data 29.9.1992.

Ammesse le prove, parte convenuta rinunciava all'escussione del proprio teste, mentre non si faceva luogo all'interrogatorio formale, essendo comparso non il legale rappresentante della convenuta, bensì un procuratore speciale.

Rimesse le parti davanti al Collegio, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

A parere di questo Collegio, la domanda appare fondata e va, pertanto, accolta, nei termini che seguono.

Quanto alla normativa vigente all'epoca (24.7.2001) in cui venne impartito l'ordine d'acquisto dei titoli per cui è causa (ed attualmente), si osserva quanto segue.

Le banche e gli altri intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi di investimento, hanno per legge (art.21 TUF e Regolamento Consob) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore previsti a tutela, non solo degli interessi del cliente, ma anche dell'integrità del mercato ed hanno l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto d'interessi.

In particolare, gli operatori finanziari nei servizi di investimento (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; (b) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento e devono chiedere notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio (art.28 Reg. Consob). Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

Ancora (art. 23 TUF), c) i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori devono essere redatti per iscritto e gli intermediari devono consegnarne un esemplare al cliente in occasione delle operazioni d'investimento; l'inosservanza della forma scritta, o di quella diversa prescritta dalla Consob per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, comporta, per espressa previsione legislativa, la nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Inoltre, d) gli intermediari devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob.

Ancora, e) (art. 29 regolamento Consob) gli intermediari autorizzati devono astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile, in relazione ai servizi prestati; quando ricevono dall'investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo devono informare di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati potranno eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Infine, f) gli intermediari autorizzati non possono (art. 27 Regolamento Consob) effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti d'affari propri o di società del gruppo, a meno che abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione (o, in caso di operazione conclusa telefonicamente, l'assolvimento degli obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore risultino da registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente).

Nel caso concreto risulta che il contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta titoli, venne sottoscritto in data 29.9.1992, nel vigore della L. n.1/91.

In proposito, questo giudicante condivide l'orientamento espresso da giurisprudenza di merito, già recepito da questo stesso Tribunale, in virtù del quale il c.d. contratto-quadro, sottoscritto tra intermediari finanziari e risparmiatori, si caratterizza come contratto a prestazioni continuuate nel tempo, cui si applica, di volta in volta, lo *ius superveniens*, che abroga le norme precedenti (così, ad es. Trib. Venezia 22.11.2004, P.T. c. Deutsche Bank e Trib. Parma 21.06.2006, n.108/07).

Pertanto, si ritiene che, nel caso concreto, il contratto-quadro concluso tra le parti soddisfi il requisito di forma prescritto dall'art 23 D.Lvo n.58/98, a pena di nullità.

Non si ritiene, d'altra parte, che il contratto di acquisto sia annullabile per dolo, in quanto non risulta provato quanto dedotto in merito dagli attori.

Quanto alla violazione dell'obbligo di informativa circa la sussistenza di un conflitto di interessi da parte della banca, si ritiene che tale violazione non sussista, come emerge dall'ordine di acquisto titoli prodotto in causa, nel quale il cliente dà atto di essere a conoscenza che la banca agisce in conflitto di interessi, per essere stato il titolo emesso da società collegate.

Al contrario, non si ritiene siano stati assolti dall'intermediario finanziario tutti gli obblighi di diligenza imposti dalla normativa vigente all'epoca dell'acquisto.

In proposito, si osserva che, nel vigore della L.n.1/91 l'intermediario era tenuto solamente ad acquisire informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del cliente.

E' pur vero che la società convenuta richiedeva tutte le informazioni prescritte dalla normativa in vigore prima di ricevere l'ordine d'acquisto dei titoli Cerreti.

Ciò avveniva in data 29.06.1998, anche se con riferimento ad un mandato di gestione di portafoglio, in occasione della cui sottoscrizione, i clienti dichiaravano di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti di cui all'allegato I del Regolamento Consob.

In tale data risulta, tuttavia, che i clienti dichiaravano di aver rifiutato di fornire tutte le informazioni richieste.

Alla luce di quanto sopra e di quanto in seguito verrà detto, deve ritenersi che parte convenuta sia venuta meno a quanto prescritto dall'art. 29 Regolamento Consob.

Infatti, in base a tale norma, per le ragioni di seguito esposte, l'intermediario avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni finanziarie non adeguate al profilo degli investitori stessi, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; detto intermediario avrebbe dovuto informare gli investitori della non adeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non era opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora, poi, gli investitori avessero, comunque, voluto dar corso all'operazione, la convenuta avrebbe potuto eseguire l'operazione

stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Ciò per due ragioni.

In primo luogo perché, avendo gli investitori rifiutato di fornire informazione alcuna sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento, sulla propensione al rischio e sull'esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, l'intermediario finanziario avrebbe agito con la prudenza e diligenza richiesti dall'art. 21 TUF solo considerando adeguate ai clienti le operazioni finanziarie esposte al rischio più basso (quale l'acquisto di titoli di Stato).

In secondo luogo si osserva che i titoli in oggetto non erano adeguati agli attori (ed, in genere, al mercato *retail*), in quanto: riservati ad investitori istituzionali, come tali sottosti all'obbligo di prospetto informativo ed a controllo da parte dell'organo pubblico di vigilanza (Consob); esposti al rischio, intrinseco ai titoli non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, di non essere facilmente liquidabili; esposti alla carenza, per le medesime ragioni, di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente (avvertenza, le ultime due, che l'art. 7 del regolamento Consob 9.12.1994, n. 8850 prescriveva dover essere espressamente inserite nel contratto scritto con l'investitore, relativo al servizio prestato).

La violazione del citato obbligo non può dirsi, tuttavia, causa di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.

In base a tale norma, va, infatti, considerato nullo il contratto di servizi di intermediazione che si ponga in contrasto con norme imperative.

Nella fattispecie, l'obbligo violato, pur essendo previsto da norma imperativa, attiene ad una fase successiva alla stipulazione del contratto con l'investitore, e, cioè, alla fase di esecuzione dello stesso e non ne viene ad integrare la struttura od il contenuto, come richiesto dall'art. 1418 c.c.

Deve, invece, ritenersi che, nel caso concreto, ci si trovi di fronte ad un grave inadempimento contrattuale della banca.

Quanto al danno conseguentemente sofferto dagli attori, si ritiene che esso corrisponda alla differenza tra la somma versata (euro 258.000,00) per l'acquisto dei titoli e quanto ricevuto a titolo

di cedole periodiche (euro 36.684,35, come si evince dal doc.20 di parte convenuta), e sia, pertanto, pari ad euro 221.315,00. Su tale somma sono, altresì, dovuti gli interessi legali dal di dell'esborso al saldo.

Non si ritiene provato che gli attori abbiano subito un danno esistenziale.

L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di causa nella misura di un quinto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Parma, disattesa ogni diversa od ulteriore istanza eccezione o deduzione, così provvede:

dichiara tenuta e condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire i danni sofferti da [redacted] e [redacted], per le causali di cui alla parte motiva, che liquida in complessivi euro 221.315,00, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento di quattro quinti delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.196,70, di cui euro 2.233,00 per diritti, euro 411,10 per spese ed euro 9.552,00 per onorario d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorario, Iva e Cpa come per legge, dichiarando il restante quinto compensato tra le parti.

Così deciso in Parma, il 14.11.2007

Il Giudice est.

*Dot. Antonella Ioffredi*

Il Presidente

*Dot. Stellio Bruno*

18  
[redacted]  
[redacted]

155  
20-11-2007